

compito a chi direttamente ha una parte di responsabilità negli errori che hanno viziato l'attuale azienda ferroviaria. È egli savio ed opportuno, pensavamo noi, che debba essere soltanto questo personale quello che dovrà tutto controllare e regolare, servendo di unica guida ed ausilio al Governo in ciò che deve fare per l'avvenire? (*Interruzioni*) O non sarebbe stato utile, necessario, rafforzarlo, integrarlo, in questo compito transitorio ma gravissimo con qualche elemento estraneo, che avrebbe portato il sussidio di uno spirito impregiudicato? Del resto noi non ne facevamo un obbligo tassativo al Governo: era una semplice facoltà della quale avrebbe potuto utilmente valersi. Ma se il Governo vi rinuzia, mi osserva lei, onorevole Cottafavi, perchè insistervi? Perchè se, quando il Governo rinuzia ai migliori suggerimenti nostri, dovessimo rassegnarci e desistere, allora sarebbe meglio sopprimere addirittura il Parlamento. (*Rumori — Commenti generali*).

PRESIDENTE. Siccome l'onorevole Pantano non fa proposte e la Giunta non insiste sul suo articolo, potremo senz'altro passare ai voti sulla proposta ministeriale.

DE SETA. Onorevole Presidente, io ho presentato un emendamento nel senso della proposta Bertolini, per ripristinare l'articolo ministeriale; voglia darmi almeno facoltà di parlare per ringraziare il ministro di avere accettato.

PRESIDENTE. Ma io concedo a tutti la facoltà di parlare: soltanto a quest'ora non mi pare sia il caso di perdersi in ringraziamenti.

Prima c'è la proposta dell'onorevole Cao-Pinna:

« Al 2° capoverso, dopo la parola: scegliendoli, sostituire: fra il personale delle reti Mediterranea, Adriatica, Sicula e Veneta, nonchè anche fra persone estranee aventi notoria ed eccezionale competenza ferroviaria per fama acquistata ».

CAO-PINNA. Rinunzio!

PRESIDENTE. Benissimo. L'onorevole De Andreis ha anche rinunziato al suo emendamento su questo articolo secondo. E così non rimane che l'aggiunta proposta in fine dell'articolo dall'onorevole Fracassi:

« Il personale così assunto non dovrà eccedere per numero il personale adibito dalle Società per i medesimi servizi e la somma complessiva degli stipendi dovrà essere contenuta nella misura di quella sopportata dalle Società per detti servizi.

« Il personale del Regio Ispettorato, già

retribuito sul bilancio dello Stato, non è compreso in questa disposizione ».

FRACASSI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FRACASSI. Il mio emendamento tendeva appunto ad impedire quella possibile invasione di personale nell'amministrazione dello Stato cui ha accennato l'onorevole Bertolini.

Ora, sopprimendosi il comma aggiuntivo della Commissione al quale si riferisce il mio emendamento, esso non ha più ragione d'essere e lo ritiro. (*Bene! Bravo!*)

PRESIDENTE. Allora io pongo senz'altro ai voti l'articolo 2 nella formola proposta dal Governo e di cui do lettura:

« Il Governo è autorizzato a prendere i provvedimenti necessari per attuare alla data di cui all'articolo 1, l'esercizio da parte dello Stato, procedendo agli opportuni accordi con le Società esercenti le reti Mediterranea, Adriatica e Sicula, le reti minori e le linee speciali e con le amministrazioni delle ferrovie estere confinanti.

Il Governo, appena promulgata la presente legge, nominerà il direttore generale, con le forme prescritte dall'articolo 4, e gli darà coadiutori in numero sufficiente scegliendoli fra i funzionari del Regio Ispettorato generale delle strade ferrate e fra il personale delle reti Mediterranea, Adriatica e Sicula ».

(È approvato).

Art. 3.

« Anche prima della costituzione dell'amministrazione delle ferrovie di Stato, il ministro dei lavori pubblici può assumere gli impegni che riconosca necessari per l'attuazione del nuovo ordinamento e per i bisogni prevedibili dell'esercizio.

Nel suddetto caso, per gli impegni relativi alle spese di cui alle lettere d) ed e) dell'articolo 9, deve essere sentito preventivamente il Comitato superiore delle strade ferrate.

Degli impegni assunti a senso del presente articolo sarà tenuto conto nella formazione del bilancio di cui all'articolo 6.

Ai pagamenti che si debbono fare prima del 1° luglio 1905 si provvederà, nei limiti di lire 250,000, con prelevamenti dal fondo di riserva istituito con la legge 30 giugno 1904, n. 293, e iscritto nel bilancio della spesa del Ministero dei lavori pubblici per l'esercizio finanziario 1904-905. Le somme prelevate saranno rimborsate dall'amministrazione delle ferrovie di Stato e